



Spett.le Comune di Molfetta
Palazzo di Città - Via Martiri di via Fani 2/B
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it

Alla c.a. del Dirigente del I Settore Dott. Mauro de Gennaro
mauro.degennaro@comune.molfetta.ba.it

Alla c.a. del Dirigente del III Settore Dott. Vincenzo La Forgia
enzo.laforgia@comune.molfetta.ba.it

Alla c.a. del Responsabile del Controllo Analogico Dott. Roberto Fiore
roberto.fiore@comune.molfetta.ba.it

e p.c. Alla c.a. del Vice Sindaco
Nicola Piergiovanni
assessore.piergiovanni@comune.molfetta.ba.it

e p.c. Alla c.a. del Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Lozzi
segretario.generale@comune.molfetta.ba.it

e p.c. Alla c.a. del Presidente del Collegio Sindacale
dott. Leonardo Ciccolella
studiociccolella@libero.it


24 LUG. 2025

9445
Prot. - Oggetto: Richiesta di Dettaglio per la Rendicontazione dei servizi Extra PEF 2024/2025. Rif.
Vs. n. 58449 del 18/07/2025.

Facciamo seguito alla Vs. in oggetto per trasmettere quanto da voi richiesto ovvero: una lista precisa e dettagliata di ogni singola richiesta pervenutaci; una specificazione del costo complessivo del singolo intervento.

Al fine di facilitare i Vs. controlli evidenziamo quanto segue:

cinque delle prestazioni di cui alla tabella n. 10 della relazione di Rendicontazione a Voi pervenuta il 16/06/2025 sono risultate effettivamente prive di richiesta. La relativa inclusione della tabella è quindi dovuta ad un errore materiale del quale ci scusiamo. L'importo complessivo delle prestazioni in questione è di 1.219,97 euro, che dovranno essere stralciati dal totale di quanto dovuto a questa Azienda; nella tabella n. 15 della citata relazione di Rendicontazione, alla seconda riga della seconda colonna è presente un errore di battitura. L'importo ivi indicato, infatti, è 40.053,45 euro, mentre il valore corretto è di 49.053,45 euro (come indicato nella tabella n. 7 a pag. 8; seconda colonna, ultima riga). Il totale della seconda colonna ed i valori della terza devono essere corretti di conseguenza.



Confidiamo che l'aver evaso le richieste di cui innanzi metta codesto Ente in condizione di confermare la riconoscibilità delle prestazioni eseguite e cogliamo l'occasione per portare all'attenzione di chi legge considerazioni concernenti alcune problematiche che, nella denegata ipotesi che le prestazioni in questione (definite "... eseguite ..." dai destinatari della presente) non venissero riconosciute, si proporrebbero in tutta la loro rilevanza.

Una prima considerazione, in effetti, è "basilare": in ogni occasione di confronto è stato espressamente riconosciuto e ribadito da Amministratori, Dirigenti e Funzionari del Comune che non sussiste alcun dubbio che ASM abbia effettivamente svolto le prestazioni rendicontate. Da tanto discende che, ove mai dette prestazioni non venissero riconosciute, si verificherebbero due situazioni speculari:

per ASM una grave perdita economica, alla quale l'azienda dovrebbe opporsi con ogni mezzo (ad esempio: emissione delle fatture e, in caso di mancato pagamento, del conseguente decreto ingiuntivo) per evitare di incorrere in comportamenti che configurino il danno erariale;

per il Comune una situazione di indebito arricchimento (fattispecie giuridica che ha risvolti sia nel diritto civile che in quello penale), avendo goduto di servizi a fronte dei quali non ha riconosciuto e non intende riconoscere alcun compenso. Si consideri anche, a tal proposito, che durante tutto il 2024, mentre ASM erogava i servizi in questione, il Comune non è mai intervenuto neanche a chiedere spiegazioni in ordine agli stessi. Né si potrebbe ragionevolmente sostenere che il Comune (tenuto a controllare i servizi dell'ASM con la stessa cura con la quale controlla i propri) "non si sia accorto" che, per tutto il 2024, venivano eseguiti servizi non richiesti (ad esempio: i servizi di disinfestazione sulle aree pubbliche).

L'esempio appena utilizzato è utile a rimarcare un aspetto che abbiamo già esposto nella nostra n. 9128 del 03/07/2025, probabilmente non in modo abbastanza chiaro.

Il contratto di servizio tra Comune ed ASM (n. 8246, sottoscritto in data 22/12/2016, spirato in data 21/12/2018 e tuttora in vigore in virtù del primo comma dell'art. 2 che ne prolunga la durata fino al subentro di SANB nel servizio) all'art. 3 ("Attività da espletare") testualmente recita: "L'affidamento regolato dal presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come analiticamente descritto nell'allegato 1 del presente contratto di servizio".

Nel citato allegato 1 ("Capitolato tecnico dei servizi oggetto del contratto"), al Capitolo 3 ("Servizi di igiene urbana e diversi") e precisamente al paragrafo 3.3 ("Disinfezione, derattizzazione, disinfestazione") ritroviamo i servizi in questione, che pertanto sono dedotti nel contratto di servizio, ovvero affidati ad ASM.

Ne consegue evidentemente che, con specifico riferimento ai servizi di derattizzazione e disinfestazione, non c'è bisogno di alcuna specifica richiesta (che pure, per il 2024, ad abundantiam, sussiste) affinché gli stessi vengano eseguiti "Extra PEF". In altri termini: ASM è contrattualmente obbligata a svolgere tale servizio tanto quanto la raccolta dei rifiuti. L'unica differenza è che il servizio di derattizzazione - disinfestazione risulta "Extra PEF" (ovvero che non può essere pagato con le risorse derivanti dal gettito della TARI) in quanto l'ARERA ha collocato tale servizio al di fuori del "perimetro regolatorio" relativo alla gestione dei rifiuti urbani.

(Con riferimento alle deliberazioni dell'ARERA si ricorda, ancora una volta, che a tutt'oggi il Comune è inadempiente rispetto all'obbligo, sancito dalla deliberazione dell'ARERA n. 385/2023, concernente l'adeguamento del contratto di servizio ai contenuti minimi di cui al medesimo atto. Sarebbe, evidentemente, l'occasione per aggiornare il contratto di servizio alle attuali condizioni di fatto e, in ogni caso, ai desiderata dell'Amministrazione Comunale).



Un'ultima considerazione, non per rilevanza, concerne il PEF approvato dall'AGER relativamente al biennio 2024 - 2025 che (come noto), con riferimento al 2024 perviene ad un canone, a favore dell'azienda, per i servizi rientranti nel perimetro della "gestione rifiuti", che supera i quattordici milioni di euro.

Il canone riconosciuto all'azienda, invece, è di poco superiore a 12,6 milioni di euro (al lordo dei "maggiori costi" dovuti alle tariffe di smaltimento presso impianti di terzi).

È evidente che un (ingiusto) mancato riconoscimento delle prestazioni "Extra PEF" eseguite, che si collocasse a valle di una così importante riduzione del corrispettivo contrattuale, metterebbe seriamente in crisi l'equilibrio economico - finanziario dell'azienda.

In ragione di quanto sin qui esposto si conferma la rendicontazione degli importi di cui alle tabelle 14 e 15 seguenti che sostituiscono le tabelle n 14 e 15 della "Relazione di Rendicontazione" già inviata.

Tabella n. 14 - RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI - COSTI A CONSUNTIVO ANNO 2024	Consuntivo oltre IVA	Totale corrispettivo IVA compresa
Disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione, lavaggi, sanificazioni	198.329,16	241.961,58
Bonifiche dell'agro	313.554,35	344.909,78
Servizi aggiuntivi per eventi	62.897,66	69.187,42
Sommano	574.781,17	656.058,78

Tabella n. 15 - RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI - COSTI A CONSUNTIVO ANNO 2025 (PRIMO QUADRIMESTRE)	Consuntivo oltre IVA	Totale corrispettivo IVA compresa
Disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione, lavaggi, sanificazioni	49.053,45	59.845,21
Bonifiche dell'agro	12.556,21	13.811,83
Servizi aggiuntivi per eventi	4.947,74	5.442,51
Sommano	66.557,40	79.099,55

Considerata l'urgenza, abbiamo dato particolare attenzione al riepilogo degli interventi dell'anno 2024. Per il dettaglio relativo all'anno 2025, provvederemo a trasmettere un analogo riepilogo aggiornato al 30 giugno 2025.

Distinti saluti.

Il Direttore FF

Dott. Filippo Vernola

Il Presidente

Avv. Adele Claudio

Allegati: Tabella riepilogativa delle richieste ricevute relative a servizi "Extra PEF" 2024 e degli importi di ciascun intervento
Stralcio del Contratto di servizio (art. 3) e del paragrafo 3.3 dell'allegato n. 1 al medesimo